

- avendo riportato in maniera incompleta, nella normativa pertinente in materia di protezione della qualità dell'aria, i valori limite di emissione fissati all'art. 4, n. 1, e agli allegati III-VII per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri, in quanto si è in particolare discostata dalla definizione di «combustibile» di cui all'art. 2, punto 6 della direttiva e
- non avendo recepito correttamente nel Luftreinhaltegesetz für Kessenanlagen e nel Luftreinhalteverordnung für Kessenanlagen i nn. 2 e 3 dell'art. 9 della direttiva, relativi alle modalità di calcolo dei limiti di emissione per gli impianti a riscaldamento misto che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo.

2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

(¹) GU C 158 del 5.7.2003.

Sentenza della Corte

(Quarta Sezione)

8 luglio 2003

nella causa C-292/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Veicoli fuori uso — Direttiva 2000/53/CE)

(2004/C 217/14)

(Lingua processuale: il finlandese)

Nella causa C-292/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Konstantinidis e P. Aalto) contro Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski) avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative richieste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34) o, quanto meno, avendo omesso di informarne la Commissione, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, sig.ra F. Macken (relatore) e sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica di Finlandia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative richieste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000,

2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso o, quanto meno, avendo omesso di informarne la Commissione, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva;

2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.

(¹) GU C 213 del 6.9.2003.

Sentenza della Corte

(Terza Sezione)

1° luglio 2004

nella causa C-311/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 99/44/CE — Mancato recepimento entro il termine impartito)

(2004/C 217/15)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-311/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. D. Martin) contro Repubblica francese (agenti: sig. G de Bergues e sig. R. Loosli-Surrans), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 99/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 1° luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 99/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 213 del 06.09.2003.